

Cass., civ. sez. II, del 8 gennaio 2020, n. 139

Come da questa Corte già chiarito in precedenti pronunce, le cui interpretazioni vanno ribadite, per il combinato disposto degli artt. 469 e 726 c.c., la divisione ereditaria, quando vi è rappresentazione (quel che nella specie avvenne per la divisione del patrimonio ereditario di GP senior, intercorrente tra l'erede AP e i discendenti, subentranti per rappresentazione, dell'altro erede premorto LP) avviene per stirpi, procedendosi alla formazione di tante porzioni, una volta eseguita la stima, quanti sono gli eredi o le stirpi condividenti, mentre non è prevista l'ulteriore formazione di altrettante subporzioni all'interno di ciascuna stirpe, sempre che non si formi al riguardo un accordo fra tutti i partecipanti, non potendo i restanti condividenti essere tenuti a subire le remore e le spese di una suddivisione interna alla stirpe cui non appartengono e che quindi non li interessa in alcun modo (così Cass. Sez. 2, 29/10/1992, n. 11762; Cass. Sez. 2, 07/09/1977, n. 3894; Cass. Sez. 2, 09/03/1970, n. 604). Stabilito con sentenza quali siano i beni da dividere e formate le porzioni quanti siano gli eredi o le stirpi condividenti, le statuizioni relative all'appartenenza alla massa di detti beni ed alla loro concreta attribuzione diventano irrevocabili ed irretrattabili a causa della mancata impugnazione.

Il principio riguardante la natura unitaria del giudizio di divisione va, invero, riferito alla comunione ereditaria che venga sciolta nei modi e nelle forme di legge, ma non si estende alle ipotesi di divisione di singoli beni ereditari, nelle quali non venga fatta alcuna questione che possa in qualsiasi modo incidere circa la divisione degli altri beni ereditari, e, in particolare, circa l'eventuale appartenenza ad alcune parti, od altro titolo diverso da quello ereditario, di taluni beni apparentemente rientranti nell'eredità. In tal caso ciascuna divisione, anche se collegata con la successiva, ha una propria autonomia processuale, mentre sul piano del diritto sostanziale, ai fini della efficacia preclusiva di eventuali giudicati, assume rilievo il contenuto delle domande espresso nel petitum effettivamente richiesto nei diversi giudizi (Cass. Sez. 2, 16/06/1972, n. 1902).

Nell'ambito dei rapporti tra coeredi, la resa dei conti di cui all'art. 723 c.c., oltre che operazione inserita nel procedimento divisorio, può anche essere oggetto di domanda distinta ed autonoma rispetto alla domanda di scioglimento della comunione. Ove, come assume il ricorrente essere avvenuto nel caso in esame, il giudice di primo grado non provveda sulla domanda di rendiconto proposta da un coerede, il vizio di omessa pronuncia deve costituire oggetto di uno specifico motivo di appello, che quanto meno evidenzia la mancata adozione in sentenza di una decisione sulla domanda ritualmente proposta. Intendendo il ricorrente lamentare che neppure la Corte d'appello di Torino abbia dato risposta al puntuale motivo d'appello sulla domanda di rendiconto, occorre farne denuncia ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., o comunque quanto meno mediante univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile la censura che sostiene che sia stato omesso l'esame di una circostanza di fatto decisiva (arg. da Cass. Sez. U, 24/07/2013, n. 17931; Cass. Sez. 2, 22/01/2018, n. 1539).